Biagio De Filpo
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
24.09.2025 11:49:28
GMT+02:00

Stefano Besseghini
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
24.09.2025 11:18:51
GMT+01:00

DELIBERAZIONE 23 SETTEMBRE 2025
416/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA AGRITIROL SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 415642149

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1354ª riunione del 23 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 5 agosto 2025, 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-*ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com), *ratione temporis* vigente;
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2025, 15/2025/E/eel, recante "Decisione del reclamo presentato da Nitti Cosimo nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 397877817" (di seguito: deliberazione 15/2025/E/eel);
- la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione", di e-distribuzione S.p.A., e, in particolare, il paragrafo 8 della Sezione B (agosto 2019, Ed 7.0 - B1/62),

recante “Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione da parte di e-distribuzione per servizio di connessione alla rete elettrica per impianti di produzione” (di seguito: Guida connessioni);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 26 febbraio 2025 (prot. Autorità 13855 del 26 febbraio 2025), Agritirol Società Agricola S.r.l. (di seguito: Agritirol o reclamante), ha lamentato verso e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: e-distribuzione o gestore) la decadenza del preventivo ID 415642149, per mancata accettazione dello stesso entro il relativo termine di validità;
2. con nota prot. 15328 del 4 marzo 2025, l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 21 marzo 2025 (prot. Autorità 19770 del 21 marzo 2025), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva prot. E-DIS- 20/03/2025-0319557;
4. con nota del 25 marzo 2025 (prot. Autorità 20722 del 25 marzo 2025), Agritirol ha replicato alla memoria di e-distribuzione;
5. in data 23 aprile 2025 (prot. Autorità 28417 del 23 aprile 2025), il gestore ha contro dedotto alla replica del reclamante, mediante nota prot. E-DIS- 18/04/2025-0456310;
6. con nota prot. 30720 del 5 maggio 2025, l’Autorità ha chiesto alcune informazioni al reclamante;
7. con nota del 12 maggio 2025 (prot. Autorità 32909 del 13 maggio 2025), Agritirol ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
8. in data 5 giugno 2025 (prot. Autorità 40090 del 5 giugno 2025), e-distribuzione ha inviato un’ulteriore nota prot. E-DIS- 05/06/2025-0651179;
9. con nota del 10 giugno 2025 (prot. Autorità 40970 del 10 giugno 2025), Agritirol ha replicato alla suddetta nota del gestore;
10. in data 10 settembre 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
    a) l’articolo 1, comma 1.1, lettera a), secondo cui l’accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;

b) l'articolo 1, comma 1.1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
c) l'articolo 1, comma 1.2, lettera d), secondo cui le MCC sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l'erogazione del servizio di connessione;
d) l'articolo 3 che disciplina le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC);
e) l'articolo 3, comma 3.1, secondo cui, tra l'altro, i gestori di rete pubblicano, nei propri siti internet, le MCC per l'erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al TICA e, in particolare, a quanto indicato dal comma 3.2 del TICA;
f) l'articolo 3, comma 3.2, lettera c), secondo cui le MCC di cui al comma 3.1 del TICA devono prevedere i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
g) l'articolo 4, comma 4.1, secondo cui Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione. Tale portale, tra l'altro, è utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione siano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 mesi dalla data di implementazione del medesimo portale;
h) l'articolo 7, comma 2, il quale prevede che il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo;
i) l'articolo 7, comma 3, lettera d), secondo cui, a seguito della richiesta di connessione presentata dal richiedente, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13 del TICA stesso, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
j) l'articolo 7, comma 6, lett. a) per cui - qualora il richiedente intenda accettare il preventivo - invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2 del TICA stesso, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata dalla documentazione attestante il pagamento di quanto previsto

all’atto di accettazione del preventivo dal comma 7.3, lettera d), e dell’eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e 16.1 del TICA stesso. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e) del TICVA stesso;

k) l’articolo 9, comma 2, ai cui sensi il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico al fine dell’autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica: in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell’ambito delle proprie MCC;

l) l’articolo 9, comma 8, in base al quale il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest’ultimo presentata all’atto dell’accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest’ultimo presentata all’atto dell’accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 9.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 9.9 del TICA stesso;

m) l’articolo 9, comma 9, per cui - nei casi di cui all’articolo 9, comma 8 del TICA stesso - il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell’impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l’iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell’ambito delle proprie MCC;

12. rilevano inoltre i paragrafi 8.3 e 8.4.1 della Sezione B della Guida connessioni, secondo cui rispettivamente (e tra l’altro):
    - l’accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l’invio, entro i termini di validità dello stesso, del modulo di accettazione scaricabile mediante l’apposito servizio del Portale

appositamente sottoscritto e completo di attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti. Il preventivo inviato da e-distribuzione al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso. Pertanto, entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell'attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell'anticipo (pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo. Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta;

- per la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo, il richiedente potrà avvalersi di e-distribuzione, versando, all'accettazione del preventivo, un corrispettivo sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente Guida.

QUADRO FATTUALE:

13. In data 26 febbraio 2024, il reclamante ha presentato al gestore una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione agrivoltaico - con potenza in immissione richiesta di 5.940 kW - da ubicare nel Comune di Orte (VT), località Campo Bagnolo snc;
14. in data 23 maggio 2024, e-distribuzione ha emesso il preventivo di connessione avente codice di rintracciabilità 415642149 con;
    - soluzione di connessione consistente in:
      "*...ULTERIORE CAVO INTERRATO AL 185 MM2 STESSO SCAVO SU TERRENO m 50*
      RG_DAT 1
      FORNITURA E POSA MONTAGGI ELETTROMECCANICI GSM001/3 (3L) 1
      MONT. ELET. SCOMP. DI CONSEGNA UTENTE IN CABINA NUOVA 1
      FORNITURA E POSA MONTAGGI ELETTROMECCANICI GSM001/3 (3L) 1
      CAVO INTERRATO AL 185 MM2 (ASFALTO) m 3655
      CAVO INTERRATO AL 185 MM2 (TERRENO) m 25...";
    - corrispettivo di connessione quantificato in 501.339,18 €, IVA compresa;
15. con PEC del 7 giugno 2024, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti, avanzata per le vie brevi dal reclamante il 7 giugno 2024 stesso, sulle cause dell'aumento del corrispettivo di connessione nel preventivo ID 415642149 rispetto al preventivo ID 365444838, annullato in data 13 febbraio 2024, per mancato avvio dell'iter autorizzativo entro i termini previsti dal TICA;
16. in data 8 luglio 2024, Agritirol ha trasmesso al gestore l'accettazione (datata 5 luglio 2025) del preventivo ID 415642149 con riserva di verifica della legittimità dell'aumento del corrispettivo di connessione e dichiarando sia di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio le opere di rete, sia di curare tutti gli adempimenti necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la costruzione ed esercizio delle opere di rete, chiedendo però a e-distribuzione la

predisposizione della relativa documentazione, con impegno a corrispondere il compenso previsto nel preventivo per tale servizio;

17. sempre in data 8 luglio 2024, Agritirol ha trasmesso a e-distribuzione copia dei seguenti bonifici:
    - € 46.161,75, valuta 8 luglio 2024;
    - € 96.956,52, valuta 3 febbraio 2023, (pagamento Rif. ex pratica ID 340901422);
    - € 7.283,48, valuta 2 agosto 2023, (pagamento Rif. ex pratica ID 365444838;
18. in data 15 luglio 2024, il gestore ha inviato al reclamante richiesta d'integrazione della documentazione relativa all'accettazione del preventivo ID 415642149, dichiarando di non poter prendere in carico la sua accettazione a causa della incompletezza della stessa perché mancava la dimostrazione del pagamento per la predisposizione della documentazione progettuale;
19. nei giorni 15-18-25 luglio 2024, il reclamante ha effettuato diversi tentativi di ottenere assistenza dal contact center al fine di acquisire informazioni su come procedere a caricare la documentazione integrativa, tuttavia senza successo;
20. in data 21 agosto 2024, Agritirol ha inviato una mail al gestore evidenziando, da un lato, che l'accettazione del preventivo risultava bloccata dalla menzionata richiesta integrativa, dall'altro di non trovare da nessuna parte dove pagare per la predisposizione della documentazione e chiedendo di far sapere l'importo in modo da poter proseguire con l'iter di connessione;
21. con mail sempre del 21 agosto 2024, e-distribuzione ha risposto che "...*in merito alla vostra richiesta, la risposta la trovate all'interno del preventivo a pagina 9*...";
22. in data 3 settembre 2024 - tramite il Portale produttori e mediante il servizio "Altre comunicazioni" - Agritirol ha trasmesso copia del bonifico effettuato in data 30 agosto 2024 e di importo pari a € 18.997,84, corrispondente all'importo richiesto in sede di preventivazione per la predisposizione della documentazione autorizzativa a cura del gestore;
23. con nota prot. ED 09-10-2024 P7119278, e-distribuzione ha sollecitato Agritirol a fornire riscontro alla citata richiesta di integrazione della documentazione inviata in data 15 luglio 2024, con l'avviso che il "...*mancato invio della suddetta integrazione documentale entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente comunicazione comporterà l'annullamento della pratica di connessione in oggetto*...";
24. con PEC del 7 novembre 2024, Agritirol ha inviato al gestore copia del bonifico effettuato il 30 agosto 2024;
25. in data 8 novembre 2024, sia con mail che con ulteriore PEC, Agritirol ha nuovamente trasmesso a e-distribuzione copia del bonifico del 30 agosto 2024;
26. con nota prot. ED 27-11-2024 P7315354, il gestore ha informato Agritirol che il bonifico effettuato il 30 agosto 2024 - relativo al corrispettivo per la predisposizione della documentazione autorizzativa - non poteva essere accettato in quanto pervenuto successivamente al termine di validità del preventivo coincidente con il 25 luglio 2024, nonché comunicato la decadenza del preventivo ID 415642149;

27. con nota prot. ED 27-11-2024 P7318294, e-distribuzione ha comunicato l'avvenuto annullamento della pratica di connessione ID 415642149 per mancata accettazione del prevenivo entro 45 giorni lavorativi dalla relativa emissione;
28. in data 28 novembre 2024, il reclamante ha inviato al gestore due PEC ed una mail, rappresentando la possibilità che l'avvenuta decadenza potesse dipendere da errore;
29. in data 13 dicembre 2024, Agritirol ha presentato reclamo nei confronti di e-distribuzione, contestando la legittimità dell'annullamento della pratica di connessione ID 415642149 e chiedendo il ripristino della validità della stessa;
30. con nota prot. ED-23/12/2024-O0002423, e-distribuzione ha riscontrato il suddetto reclamo, limitandosi a dichiarare che "*...sono in corso le attività di verifica circa quanto da te evidenziato sul decadimento della domanda di connessione dell'impianto di produzione identificato dal codice di rintracciabilità 415642149.Al riguardo, ti forniremo riscontro entro il 22/01/2025...*";
31. non avendo avuto ulteriore riscontro, Agritirol ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

32. Agritirol evidenzia che il preventivo ID 415642149 deve ritenersi tempestivamente accettato in data 8 luglio 2024, contestando che il pagamento del corrispettivo - previsto per la predisposizione della documentazione autorizzativa - debba essere effettuato entro lo stesso termine di accettazione del preventivo;
33. per il reclamante ciò deriva dall'articolo 1, comma 1 lett. e) del TICA, che "*...definisce "data di accettazione del preventivo per la connessione" "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione". Secondo il TICA, quindi, l'accettazione è tempestiva se il modulo di accettazione è trasmesso entro il termine stabilito, circostanza che è pacificamente avvenuta nel caso di specie...*";
34. inoltre, per Agritirol "*...Tale assunto è confermato dall'art. 7.6 del TICA, richiamato dal Gestore nella propria nota del 27 novembre 2024, il quale chiarisce che per stabilire la tempestività dell'accettazione "A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e)". In ogni caso, l'art. 7.6 lett. a) del TICA imporrebbe il pagamento solamente dei servizi di cui all'art. 9.8 (cura di tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione) e 16.1 (realizzazione in proprio delle opere di connessione). Il corrispettivo per il servizio di predisposizione della documentazione progettuale (regolato dall'art. 9.9) non è richiamato dall'art. 7.6 e, pur essendo dovuto, non è rilevante ai fini dell'accettazione tempestiva del preventivo. La valutazione di E-distribuzione appare quindi in aperto contrasto con le previsioni del TICA che regolano l'accettazione del preventivo...*";
35. per il reclamante, poi, la decadenza decisa da e-distribuzione è *"...in ogni caso apertamente erronea ed ingiusta perché lo stesso Gestore, con nota del 9 ottobre 2024 (e quindi ben oltre il termine di accettazione del preventivo) aveva assegnato alla Società ulteriori 30 giorni lavorativi per l'invio della ricevuta di pagamento precisando che, in caso di ritardo, avrebbe disposto l'annullamento della pratica di*

connessione in oggetto. Ebbene, la Società ha perfettamente adempiuto a tale richiesta perché il pagamento, già eseguito il 3 agosto 2024, è stato trasmesso in data 8 novembre 2024, come ammesso dallo stesso Gestore con la propria nota del 27 novembre 2024, e quindi entro il termine dei 30 giorni lavorativi dal 9 ottobre 2024...";

36. per Agritirol, con la nota del 9 ottobre 2024, e-distribuzione *"...prendendo atto delle difficoltà logistiche incontrate dalla Società nel caricamento dell'evidenza del bonifico ed opportunamente dimostrate con le aperture di diversi ticket, aveva rimesso in termini la scrivente Società assegnandole ulteriori 30 giorni lavorativi..."*: anche per detto motivo *"...Il pagamento richiesto, già effettuato in data 3 settembre 2024 (come ammesso da E-distribuzione e re-inviato in data 8 novembre 2024) deve dunque ritenersi perfettamente tempestivo rispetto alla sopra richiamata nota del 9 ottobre 2024...*";
37. Agritirol sostiene, quindi, che la decadenza comminata è "*...del tutto ingiustificata ed ingiusta perché il Gestore stesso aveva assegnato alla Società un ulteriore termine che è stato perfettamente rispettato dalla Società...*";
38. inoltre, a detta del reclamante la nota del 27 novembre 2024 non può "*...sufficientemente supportare un provvedimento di decadenza, dalle conseguenze gravissime, perché non contiene alcuna motivazione del perché il Gestore abbia ritenuto di contraddire la propria stessa decisione del 9 ottobre 2024. Sotto tale profilo, la condotta del Gestore di rete è in violazione dei più generali e fondamentali principi che regolano il procedimento amministrativo, applicabili anche al caso di specie tenuto conto che E-distribuzione agisce nello svolgimento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, la decadenza comminata si pone in contrasto con il principio di buona fede, che regola i rapporti tra p.a. e cittadino, con i principi di tutela del legittimo affidamento, buon andamento e giustizia sostanziale...*";
39. infine, in apertura del reclamo, Agritirol lamenta anche la decisione del Gestore di aumentare il corrispettivo di connessione "*...in modo sproporzionato e senza alcuna giustificazione atteso che, il precedente preventivo riguardava il medesimo progetto e prevedeva addirittura una soluzione più onerosa...*";
40. per i motivi sopra riportati, Agritirol chiede di "*...accertare la tempestiva accettazione da parte della Società del preventivo ed ordinare ad -distribuzione di ripristinare la validità del preventivo di connessione (codice 415642149)...*".

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

41. In primo luogo, e-distribuzione evidenzia che *"...Come sancito dall'art. 7.2 del TICA, il termine ultimo per l'accettazione del preventivo era fissato in 45 giorni lavorativi dalla data di emissione dello stesso, ovvero entro il 25 luglio 2024…*";
42. il gestore evidenzia, altresì, che in data 8 luglio 2024 il reclamante ha trasmesso, tramite il portale produttori, l'accettazione della STMG, dichiarando "*...di curare tutti gli adempimenti necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete*

e interventi su rete esistente e/o sviluppo) e per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle medesime da parte del Gestore di rete; ha tuttavia richiesto a E-Distribuzione di predisporre la relativa documentazione, impegnandosi a corrispondere il compenso previsto nel preventivo per tale servizio...", inviando contestualmente, copia dei bonifici effettuati per il pagamento del corrispettivo di connessione;

43. a seguito di ciò, il gestore sottolinea che il 15 luglio 2024 è stata trasmessa ad Agritirol una comunicazione, con la quale ha richiesto l'integrazione della documentazione presentata in fase di accettazione, chiedendo in particolare la dimostrazione del pagamento anche del corrispettivo per la predisposizione della documentazione autorizzativa;
44. al proposito, e-distribuzione fa presente che Agritirol ha trasmesso - in data 3 settembre 2024 e tramite il portale produttori, mediante il servizio "Altre comunicazioni" - copia del bonifico effettuato il 30 agosto 2024 di € 18.997,84 corrispondente all'importo richiesto in sede di preventivazione per la predisposizione della documentazione autorizzativa a cura del Gestore, evidenziando che *"...il portale produttori di ED consente l'integrazione dell'accettazione del preventivo esclusivamente mediante l'apposita funzione "Integra", disponibile fino alla data di fine validità del preventivo, ossia fino al 25/07/2024*...";
45. il gestore fa, poi, presente che di aver trasmesso al reclamante - in data 9 ottobre 2024 - un sollecito per ricevere l'integrazione documentale già richiesta con la comunicazione del 15 luglio 2024, nonché di aver informato lo stesso - in data 27 novembre 2024 - che "...*il pagamento trasmesso in data 03/09/2024 (con valuta operazione 30/08/2024), relativo al corrispettivo per la predisposizione della documentazione autorizzativa, non poteva essere accettato, in quanto pervenuto successivamente al termine di validità del preventivo (25/07/2024)*...";
46. a supporto della correttezza dell'annullamento della pratica di connessione in questione, in primo luogo e-distribuzione precisa che "...*In data 08/07/2024 è pervenuta, da parte del produttore, l'accettazione del preventivo corredata da una dimostrazione di pagamento parziale. Il reclamante, infatti, avrebbe potuto, entro il termine di validità, fornire evidenza del pagamento tramite l'apposita funzionalità "integra", disponibile sul portale di ED fino al 25/07/2024*...";
47. il gestore richiama poi quanto previsto:
    - dal punto 6 "Iter autorizzativo" del preventivo, laddove recita che "...*Tenuto conto di quanto previsto dal TICA, in relazione al procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, potrete chiedere, all'atto di accettazione del presente preventivo, la predisposizione della documentazione autorizzativa. In tal caso, dovrete versare l'importo di € 15.572,00 + IVA a titolo di corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per tale predisposizione*...";
    - dal punto 12 "Accettazione del preventivo" del preventivo, laddove recita che "...*Qualora sia vostra intenzione accettare il presente preventivo è necessario inviare i documenti in elenco mediante il Portale Produttori, utilizzando l'apposito servizio: Il modulo di accettazione firmato contenente:*

- *L'eventuale richiesta ad e-distribuzione S.p.A. di curare il procedimento autorizzativo, allegando la ricevuta del pagamento del relativo corrispettivo;*
- *oppure la richiesta di predisporre esclusivamente la documentazione necessaria per l'iter autorizzativo, anch'essa da corredare con ricevuta del pagamento del medesimo corrispettivo…*";

- dall'articolo 3 "Obblighi del produttore" delle Condizioni generali di contratto per il servizio di connessione in media tensione, laddove recita che *"...Il Produttore, con l'accettazione del preventivo, si impegna a: a) rispettare le previsioni contenute nella Guida ed a sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione...*";
- dalla Sezione B.8.4.1 della Guida connessioni, laddove recita che "*...Per la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo, il richiedente potrà avvalersi di e-distribuzione, versando, all'accettazione del preventivo, un corrispettivo sulla base dei parametri riportati nella Sezione K. Tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal Gestore di rete per l'Iter autorizzativo dell'impianto di rete di connessione ...*"; dagli articoli 7, comma 6 e 9, comma 2 del TICA sopra citati;

48. il gestore, precisa, altresì, che la comunicazione del 9 ottobre 2024 - con la quale Agritirol è stata sollecitata a trasmettere la documentazione attestante il pagamento mancante - "*...sebbene trasmessa successivamente al 25/07/2024, è stata inviata con finalità collaborativa, al solo scopo di concedere un ulteriore termine di 30 giorni lavorativi, così da consentire al produttore di dimostrare l'avvenuto pagamento nei termini di validità del preventivo di connessione...*";
49. per e-distribuzione, quindi, se è vero che il 3 settembre 2024 il reclamante ha trasmesso, tramite il portale dedicato, copia del pagamento residuo per un importo pari a € 18.997,84, tuttavia *"...tale versamento, effettuato mediante bonifico bancario con valuta 30/08/2024, risulta avvenuto ben oltre il termine di validità del preventivo, così come definito all'art. 7.2 del TICA...*";
50. infine, in merito alla differente valorizzazione del corrispettivo per la connessione tra i due preventivi oggetto del reclamo, il gestore evidenzia che:
    - *"...entrambe le richieste sono state elaborate con una soluzione di connessione non al minimo tecnico, come richiesto dal produttore per l'interramento della linea. Le due soluzioni risultano sostanzialmente equiparabili, salvo la posa di 3.680 metri di fibra ottica, non prevista nel preventivo ID 415642149 pubblicato il 23/05/ 2024"*;
    - *in entrambi i preventivi, il corrispettivo è stato maggiorato della differenza tra i costi convenzionali della soluzione scelta e quelli della soluzione al minimo tecnico, corrispondente al valore "E" indicato nei preventivi. Tale maggior costo (valore "E") ammontava a:*
        - *€ 141.875,50 per la pratica ID 365444838;*
        - *€ 268.000 per la pratica ID 415642149…";*
    - *a decorrere dal 1/10/ 2023 è entrata in vigore la nuova versione della "Sezione I" della Guida per le Connessioni di ED, che riporta i "Tempi e Costi Medi di*

Realizzazione" aggiornati: di conseguenza, il preventivo relativo alla pratica ID 415642149 è stato valorizzato secondo la nuova Guida…";

51. alla luce di quanto sopra, e-distribuzione ritiene di aver operato nel pieno rispetto della normativa vigente e, quindi, conferma la legittimità dell'annullamento della pratica ID 415642149 "*...per mancata accettazione entro il termine di validità previsto dal TICA...*".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

52. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sullo stabilire se il gestore abbia legittimamente o meno disposto la decadenza della pratica di connessione, ID 415642149, motivata per la mancata accettazione del preventivo entro il termine di validità dello stesso, a seguito del mancato pagamento - entro detto termine - anche del corrispettivo per la predisposizione della documentazione autorizzativa;
53. al proposito, giova preliminarmente osservare in generale che l'articolo 3, comma 2 del TICA stabilisce che le MCC devono prevedere (tra l'altro) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo e dell'eventuale corrispettivo a copertura dei costi di predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito dell'iter autorizzativo;
54. l'articolo 7, comma 3 lett. d) del TICA prevede che il gestore di rete trasmetta al richiedente un preventivo per la connessione recante (tra l'altro) ...il corrispettivo per la connessione, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo;
55. a sua volta, l'articolo 7, comma 6, lett. a) del TICA dispone che qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, entro il termine di validità dello stesso, debba inviare al gestore di rete una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata dalla documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 7.3, lettera d) del TICA stesso e dell'eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e 16.1 del TICA stesso: a tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e) del TICA stesso;
56. inoltre, l'articolo 9, comma 8 del TICA prevede che il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, anche relative agli eventuali interventi sulla rete esistente;
57. il successivo articolo 9, comma 9 del TICA prevede (tra l'altro) che - nei casi di cui al comma 9.8 del TICA - il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo: in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete;
58. la Guida connessioni (cfr. Sezione B.8.4.1) prevede che:

- l’accettazione del preventivo deve essere formalizzata mediante l’invio, entro i termini di validità dello stesso, del modulo di accettazione appositamente sottoscritto e completo di attestazione dell’avvenuto pagamento degli importi richiesti. Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta;
- per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo, il richiedente può avvalersi di e-distribuzione, versando, all’accettazione del preventivo il relativo corrispettivo;

59. ciò richiamato sul piano generale, si osserva, altresì, che il punto 6 del preventivo in parola prevede che “*...Tenuto conto di quanto previsto dal TICA, in relazione al procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, potrete chiedere, all’atto di accettazione del presente preventivo, la predisposizione della documentazione autorizzativa. In tal caso, dovrete versare l’importo di € 15.572,00 + IVA a titolo di corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per tale predisposizione...*”, mentre il successivo punto 12 prevede che “*...Qualora sia vostra intenzione accettare il presente preventivo è necessario inviare i documenti in elenco mediante il Portale Produttori, utilizzando l’apposito servizio: Il modulo di accettazione firmato contenente...la richiesta di predisporre esclusivamente la documentazione necessaria per l’iter autorizzativo, allegando la ricevuta del pagamento del medesimo corrispettivo*…”;
60. in base all’esposto quadro normativo, risulta in modo espresso che già l’articolo 7, comma 6 del TICA impone che la comunicazione di accettazione sia corredata dalla documentazione attestante il pagamento (anche) di quanto previsto all’atto di accettazione del preventivo per l’eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative;
61. il TICA rimette poi alle MCC del gestore di rete - nel caso costituite, appunto, dalla Guida connessioni di e-distribuzione - le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito dell’iter autorizzativo, corrispettivo da determinare sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete;
62. orbene, la Guida connessioni - oltre a prevedere in generale che l’accettazione del preventivo deve essere formalizzata mediante l’invio, entro i termini di validità dello stesso, del modulo di accettazione appositamente sottoscritto e completo di attestazione dell’avvenuto pagamento degli importi richiesti - specifica anche letteralmente che il corrispettivo per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo debba essere versato “*...all’accettazione del preventivo...*”;
63. inoltre, come evidenziato, anche il preventivo ID 415642149 prevede letteralmente che al modulo di accettazione deve essere allegata anche la ricevuta del pagamento del corrispettivo per la predisposizione della documentazione necessaria per l’iter autorizzativo, indicandone anche il relativo importo;
64. in base alle suddette previsioni normative, quindi, nel caso in cui il richiedente la connessione chieda al gestore di rete la predisposizione della documentazione

autorizzativa, lo stesso deve poi allegare alla comunicazione di accettazione anche la ricevuta dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo, affinché la stessa sia completa e, quindi, validamente effettuata: *in claris non fit interpraetatio*;

65. sul punto, giova ricordare come anche di recente l'Autorità abbia fatto presente che - per essere valida - l'accettazione deve essere trasmessa al gestore nel termine di validità del preventivo e corredata di tutta la documentazione prevista (cfr. deliberazione 15/2025/E/eel);
66. nel caso di specie - in base agli atti prodotti e per espressa ammissione del reclamante - è acclarato che il pagamento stesso del corrispettivo per la predisposizione della documentazione autorizzativa è avvenuto oltre il termine per l'accettazione del preventivo e, quindi, non tempestivamente;
67. al proposito il reclamante cerca di giustificare la tempistica di tale pagamento - nonostante il sollecito ricevuto in data 14 luglio 2024 a pagare entro il 29 luglio 2024 - asserendo di non conoscere l'importo del corrispettivo per la predisposizione della documentazione autorizzativa e la modalità di trasmissione della ricevuta del relativo pagamento, oltre a difficoltà tecniche di trasmissione della ricevuta di pagamento tramite il Portale di e-distribuzione;
68. ma tali giustificazioni sono prive di pregio, in quanto, da un lato - come sopra indicato - l'importo di tale corrispettivo è espressamente indicato nel preventivo e, quindi, Agritirol aveva conoscenza dell'importo da pagare, per cui - diversamente da quanto asserito - sotto detto profilo era assolutamente nella condizione di poter effettuare il pagamento;
69. dall'altro, per il semplice fatto che - solo qualora detto pagamento fosse avvenuto entro il termine previsto per l'accettazione (anche di poco prorogato per i giorni lavorativi intercorrenti tra la comunicazione di accettazione e la richiesta di integrazione) - si potrebbero vagliare le pur generiche argomentazioni relative alla difficoltà di trasmissione della ricevuta di pagamento;
70. in sostanza, non si possono lamentare asserite difficoltà tecniche a trasmettere la ricevuta di un pagamento entro il termine previsto per l'accettazione se lo stesso pagamento è avvenuto oltre detto termine;
71. il reclamante ritiene, comunque, di essere stato rimesso in termini per detto pagamento con il ricevimento della comunicazione del 9 ottobre 2024, dove e-distribuzione indicava di "*...di non aver ricevuto alcun riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione inviatovi in data 15/07/2024...*" con l'avviso che *"...Il mancato invio della suddetta integrazione documentale entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente comunicazione comporterà l'annullamento della pratica di connessione...*";
72. a tal proposito, non può che condividersi l'argomentazione del gestore di rete per cui detta comunicazione "*...sebbene trasmessa successivamente al 25/07/2024, è stata inviata con finalità collaborativa, al solo scopo di concedere un ulteriore termine di 30 giorni lavorativi, così da consentire al produttore di dimostrare l'avvenuto pagamento nei termini di validità del preventivo di connessione...*";

73. ciò, in primo luogo perché in essa si richiama espressamente il mancato riscontro alla comunicazione del 14 luglio 2024 che letteralmente chiedeva di trasmettere la ricevuta di pagamento entro la scadenza del termine di validità del preventivo;
74. inoltre, la stessa è coerente con altre previsioni del TICA che prescrivono al gestore di rete di sollecitare/ricordare al richiedente - che non abbia comunicato nel termine previsto di aver effettuato un determinato adempimento - di darne comunicazione, fermo restando però che l'adempimento deve essere avvenuto tempestivamente entro il termine previsto: ad esempio l'articolo 9, comma 3 del TICA prevede che - entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione - il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma;
75. il gestore, quindi, in osservanza delle citate disposizioni, ha correttamente disposto la decadenza della pratica di connessione, identificata con codice di rintracciabilità 415642149, per la mancata accettazione del preventivo entro il termine di validità dello stesso;
76. fermo quanto sopra, per completezza si fa presente che la doglianza relativa all'aumento del corrispettivo di connessione del preventivo ID 415642149 rispetto a quello precedente ID 365444838 - a parte il fatto che la stessa non figura anche nel pre - reclamo rivolto direttamente al gestore (e nel *petitum* del presente reclamo) - la stessa risulterebbe comunque assorbita in conseguenza della acclarata legittimità della dichiarata decadenza del preventivo ID 415642149;
77. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni precedentemente descritte, il reclamo risulta infondato;
78. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Agritirol Società Agricola S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 415642149;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini